

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2103

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICIERNO, BARBA, BENAMATI, BOSSA, CAPANO, CARDINALE, MARCO CARRA, CATONE, FAVIA, FEDI, FERRANTI, GARAVINI, GOISIS, GRAZIANO, IAPICCA, LOSACCO, MANTINI, MARCHIONI, PIERDOMENICO MARTINO, MAZZARELLA, MOTTA, NACCARATO, NANNICINI, NARDUCCI, NICOLAIS, OLIVERIO, ANDREA ORLANDO, PAGLIA, PEDOTO, PICCOLO, SAMPERI, TENAGLIA, TORRISI, TRAPPOLINO, VERINI, VICO

Modifiche all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di applicazione dei controlli antimafia relativamente ai sub-contratti

Presentata il 23 gennaio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il controllo e il condizionamento degli appalti sono due dei principali obiettivi delle mafie ed è ormai assodato che è nella gestione dei cantieri e nel sempre più articolato sistema della subcontrattazione che la presenza dell'«impresa mafiosa» trova il suo interesse strutturale e prevalente: è, infatti, nella fase di realizzazione delle opere che la penetrazione della criminalità organizzata si esprime in modo determinante e

spesso incontrollato. Anche l'XI rapporto «SOS Impresa» della Confesercenti evidenzia che «ci troviamo di fronte ad una grande *holding company* con un fatturato complessivo di circa 130 miliardi di euro e di un utile che sfiora i 70 miliardi al netto degli investimenti e degli accantonamenti». Ci troviamo, dunque, alla presenza di una vera e propria «Mafia SpA», imprenditrice ormai presente in ogni comparto economico e finanziario del sistema

Paese, al Sud, come al Centro-Nord: le ultime stime dell'Eurispes assegnano alla sola Camorra un giro d'affari complessivo di circa 12 miliardi di euro l'anno, con 2.582 milioni di euro derivanti da crimini legati all'imprenditoria come gli appalti e il riciclaggio.

Anche dai dati citati si evince come le gare di appalto siano diventate, per le mafie, uno dei canali più importanti attraverso cui infiltrarsi e agire a scapito della legalità. Questo anche a causa delle lacune presenti nelle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina l'obbligo della certificazione antimafia limitatamente all'appalto principale ed ai correlativi « subappalti » e ai « cottimi », senza tenere conto che le attività maggiormente fiorenti realizzate dalle mafie (tra queste si pensi alle attività di movimento terra, alle attività estrattive, ai trasporti e alle forniture di materiale) sono quasi sempre realizzate con subcontratti di « nolo » dei mezzi, o di « fornitura » o di « fornitura con posa in opera », cioè con contratti che la normativa vigente non considera quali forme di subappalto soggette ad autorizzazione da parte della stazione appaltante, né all'obbligo di esibizione del certificato camerale munito del nullaosta antimafia.

Il comma 11 dell'articolo 118 del citato codice dei contratti pubblici, infatti, prevede l'obbligo, posto a carico dell'affidatario dell'appalto, di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati. Il primo periodo dell'articolo 118, comma 11, assimila al subappalto e alla relativa disciplina anche i subcontratti, nel caso in cui si tratti di contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'intero appalto, o di importo superiore a 100.000 euro, e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Condizioni che è difficilissimo che si verifichino nella pratica e che, comunque, possono essere facilmente eluse, con la conseguenza che gli appaltatori possono fare affari e convivere con le imprese mafiose, senza infrangere alcuna norma.

Ed è anche grazie a questa pericolosa contraddizione che le imprese mafiose si sono specializzate nelle attività subaffidate con contratti di nolo, a caldo o a freddo, e con subcontratti di fornitura o di fornitura con posa in opera, tali da non superare i limiti sopra indicati: si tratta di attività tradizionalmente legate al territorio e sulle quali le mafie hanno uno straordinario interesse al controllo diretto.

Accade così che la contraddittorietà delle norme antimafia ha consentito alla criminalità organizzata di rafforzare la propria presenza sul territorio.

Il punto focale del problema è che non sussiste, relativamente ai sub-contratti, un obbligo di informazione cogente, poiché mancano strumenti di coazione che inducano sia gli appaltatori che le stazioni appaltanti a rispettare e a far rispettare gli obblighi di informazione e di controllo.

È pertanto necessario e urgente estendere concretamente l'ambito di operatività della disposizione del citato articolo 118, comma 11, del codice dei contratti pubblici, introducendo l'obbligo di realizzare controlli antimafia sui subcontraenti « a valle » dell'appalto principale.

Con la presente proposta di legge si intende, cioè, estendere i controlli a carico di tutti i subcontratti, anche se di importo inferiore a 154.937,07 euro che è la soglia fissata al di sopra della quale, attualmente, vengono effettuati i controlli antimafia, ampliando in tal modo i controlli previsti dalla disciplina vigente. Nel contempo, al fine di contemperare le esigenze di controllo con le parallele esigenze di semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese esecutrici, si prevede che le verifiche siano effettuate con l'acquisizione del certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il « nulla osta antimafia ».

Si è inteso, in primo luogo, precisare i contenuti dell'obbligo posto in capo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al subcontratto, con specifico riguardo alle informazioni che possono permettere l'individuazione del subcontraente sotto il profilo fiscale, e sotto l'aspetto contributivo-assistenziale.

La presente proposta di legge prevede l'introduzione di sei commi aggiuntivi al citato articolo 118 del codice dei contratti pubblici, disponendo, in via preliminare, che l'affidamento di tutti i subcontratti stipulati sia sottoposto alla condizione che non sussista, nei confronti del subcontraente, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

A scopo cautelativo è comunque fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere, in relazione a tutti i subcontratti, le informazioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che consentono la verifica dell'insussistenza dei « tentativi di infiltrazione mafiosa ».

Al fine di evitare fenomeni elusivi delle nuove disposizioni, con la presente proposta di legge si prevede che i dati relativi ai sub-contraenti e le correlative certificazioni vengano trasmessi alla stazione appaltante prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto e, in un'ottica di maggiore efficacia delle nuove disposizioni ai fini del contrasto alle organizzazioni criminali, si prevede l'introduzione di una sanzione penale a carico dell'affidatario dell'appalto pubblico che ometta di trasmettere alla stazione appaltante le certi-

ficazioni rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La pena prevista è analoga a quella già prevista dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che disciplina la fattispecie del subappalto non autorizzato, anche se debitamente ridotta nella misura edittale. Una specifica sanzione penale è prevista anche a carico del subcontraente, ancora una volta in analogia con la disciplina dettata per la concessione non autorizzata del subappalto.

E ancora, a scopo preventivo e deterrente, con un'ulteriore disposizione è introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti, in caso di mancata trasmissione dei dati e della documentazione previsti, di procedere alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell'eventuale adozione della sanzione amministrativa pecuniaria per un importo fino a 25.822 euro in caso di rifiuto o di omessa trasmissione, senza giustificato motivo, delle informazioni o dei documenti, e della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.545 euro nel caso in cui siano fornite informazioni o siano esibiti documenti non veritieri. Al fine di rendere più cogenti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina è inoltre estesa la facoltà (già prevista per un'altra fattispecie in materia di appalti pubblici) alla medesima Autorità di disporre anche la sospensione, per un periodo da uno a dodici mesi, dalla partecipazione alle procedure di affidamento da parte dell'affidatario dell'appalto e del subcontraente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per ciascuno dei sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, i seguenti dati:

a) il codice fiscale;

b) il numero di matricola dell'INPS e l'indicazione della sede INPS competente;

c) il numero di codice e la posizione assicurativa territoriale INAIL;

d) la cassa edile o un altro ente paritetico se diverso per categoria, con l'indicazione della relativa sede competente »;

b) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« *11-bis.* La stazione appaltante ha facoltà di richiedere, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

11-ter. L'affidamento di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto è sottoposto alla condizione che non sussista, nei confronti del sub-contraente, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni. L'affidatario dell'appalto ha pertanto l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, per ciascuno dei sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, anche se di importo inferiore ai limiti di valore indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera *c*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le certificazioni rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recanti la dicitura prevista dall'articolo 9 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, relative a tutti gli operatori economici affidatari dei sub-contratti.

11-quater. L'affidatario dell'appalto deve provvedere alla trasmissione alla stazione appaltante dei dati e delle certificazioni indicati ai commi 11 e 11-*ter* prima che abbia inizio l'esecuzione del sub-contratto.

11-quinquies. La stazione appaltante ha facoltà di richiedere, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, le informazioni previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

11-sexies. Chiunque, avendo in appalto contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, concede, anche di fatto, in sub-contratto, in tutto o in parte, i contratti stessi, senza aver prima trasmesso alla stazione appaltante le certificazioni rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recanti la dicitura prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente a ciascuno degli operatori economici affidatari dei sub-contratti, ai sensi di quanto disposto dal comma 11-*ter* del presente articolo, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a un sesto del valore del contratto concesso in sub-contratto e non superiore a un sesto del valore complessivo del contratto ricevuto in appalto. Nei confronti del sub-contraente si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda pari a un sesto del valore del sub-contratto stipulato.

11-septies. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dai commi 11, 11-*ter* e 11-*quater* del presente articolo, la stazione appaltante procede alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dell'affidatario e del sub-contraente dalla partecipazione alle procedure di affidamento ».

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0020480